

Entwürfe für Zensurinstruktionen (Lombardia Austriaca, 1795)

Quelle: ASM, Atti di Governo, Studi parte antica 36.

[1r] P – G | Uffici | Milano

Censura delle Stampe

1. Saranno eccettuati dalla Revisione gli Editti, Avvisi, e Circolari d'Offizio, che emanano per parte delle Podestà Politica e Giudicaria, così pure le allegazioni legali in materia contenziosa, e criminale, la revisione delle quali per la loro stampa appartiene ai Tribunali di Giustizia. S'intendono eccettuati altresì gli avvisi di Invito a Funzioni sacre di Chiesa, a funerali, a fest<ine>, od altre adunanze; I soliti Cartelloni, che si affiggono oer gli Spettacoli, Cedole d'invito per le Aste, avvisi di ricompense a chi avrà trovate cose perdute, ed altri consimili, e molto più i formularj, o modole, che gli Officj pubblici fanno stampare.

2. Per la stampa, o ristampa di Bolle e Brevi di Roma, Indulti, e Concessioni d'Indulgenza, Pastoral de Vescovi e [1v] Circolari Istruzioni delle Curie Ecclesiastiche. L'Imprimatur è riserbato alla Commissione Governativa Ecclesiastica, e degli Studj, ed i R. Censori non vi avranno alcuna ingerenza se non eccitati dalla detta Commissione.

3. Tutti gli altri Scritti da stamparsi, e ristamparsi benchè già stampati con licenza nello Stato, saranno presentati alla Revisione, e portati dagli Stampatori al R. Bibliotecario di Brera, od in sua assenza al R. Censore Arciprete Fenini, o ad altro de R. Censori.

[am Rand ein rotes +] 4. Il R. Bibliotecario di Brera, e così in sua assenza gli altri Censori app<orrono> a Manoscritti, o libri di poca importanza il loro Admittitur col proprio nome, e questo basterà perchè si possa stampare; Se si tratterà di MSto di maggiore importanza, il detto Bibliotecario, e Primo Censore convocherà in Biblioteca di Brera gli altri Censori per averne il sentimento loro, e potranno pure essi [2r] Censori dividere fra di se le materie da esaminarsi; qualora o l'importanza della cosa lo meritasse, o vi fosse disparere fra R. Censori, esso riferirà col rispettivo sentimento l'affare al R. R. Consiglio di Governo, e ne attenderà gli Ordini, ed in caso che la Commissione Governativa del Eccles.^a degli Studj creda doversi ammettere la stampa, essa la autorizzerà coll apporvi l'Imprimatur.

5. Se i detti Censori crederanno non doversi ammettere il MSSto, o libro da ristamparsi, vi apporranno in fine, Non Admittitur colla loro sottoscrizione; E qualora la difficoltà cada sopra espressioni incidenti, essi non vi faranno cambiamento, ma solo indicheranno i passi da mutarsi o all'Autore, o alla Persona deputata dall'Autore, che potrà restare incognito; Seguita la richiesta rettificazione potrà subito accordarsene la licenza. [2v]

+ 6. In ogni foglio staccato de' MSSSti presentati alla Censura i R. Censori apporranno il loro nome, o cifra per impedire le clandestine inserzioni, ed essi non avranno a rispondere, che de' foglj così da loro firmati.

7. Saranno condannati alla multa di cinquanta scudi gli Stampatori, che stamperanno uno scritto, o libro, che abbia bisogno della Licenza, e non sia munito di questa; Come pure se di mala fede, o per inavvertenza colposa stamperanno o cose cancellate dai Censori, ovvero inserite, ed aggiunte al MSto dopo la loro approvazione, e che non fossero state successivamente presentate al R. Censore, e da lui approvate colla sua firma. Gli Stampatori dovranno rispondere della conservazione, ed integrità de' MSSSti per tutti i casi occorrenti.

+ 8. Si procederà pure dal R. I. Consiglio Governativo contro i Venditori de libri o stampati alla macchia nello Stato, od introdotti in frode della Censura singolarmente per i libercoli de Ciarlatani, Stampe Superstiziose, o di falsa devozione. [3r]

+ 9. Non si permetterà da Censori la ristampa di libro [sic], la stampa del quale fosse dal R. I. Consiglio di Governo accordata per privilegio all'Autore, o ad alcuno Stampatore. Il R. I. Cons^o di Governo trasmetterà al Primo Censore e R. Bibliotecario di Brera la nota de Privilegj, che siansi accordati, acciocchè questi lo dirami agli altri Censori.

10. Sarà libero agli Autori, e Stampatori sempre che i Censori vi acconsentono o per riguardi politici, e motivi prudenziali lo vogliono di omettere sul titolo del libro la data del luogo, ovvero di mettersene una indifferente, come sarebbe di Amsterdam o di Cosmopoli.

+ 11. I Censori dovranno colla maggiore possibile prontezza esaminare i MSS^{iti}, ed av<rano> la cura di non permettere la stampa di un MSto, che potesse sospettarsi essere stato con ragione rigettato da altri Censori in altra Provincia dello Stato.

12. Essi non permetteranno la Stampa degli Scritti, che offendono la Religione, i buoni [3v] Costumi o i diritti del Proprio Sovrano, o dello Stato; Non dovranno però andare compresi sotto tale esclusione come libri perniciosi, e riprovvevoli i ragionamenti, e discussioni problematiche sui principj della Religione, e del suo culto, ne tampoco [sic] le dissertazioni, e discorsi critici sui sistemi, e regolamenti politici di Governo, di Legislazione e di pubblica Economia esterna od interna; purché questi argomenti siano trattati senza petulanza, ed altra indecenza, Meno poi potrà cadere la censura sopra scritti risguardanti controversie scientifiche, e critiche fra Letterati, quantunque ne sia vivo, e pungente lo stile, senza però, che degeneri in diffamatorio, od in Satira Personale; Lo stesso s'intende delle Scritture legali fra le Parti collitiganti, e loro Avvocati.

+ 13. Per non dedurre in errore il Popolo ignorante, e per non lasciarne corrompere la morale, si avrà speciale riguardo da R. Censori di non lasciare inserire negli Almanacchi, od in libercoli [4r] cosa, che possa fomentare la popolare superstizione, ed ignoranza. Saranno perciò sottoposti a rigorosa censura i libercoli contenenti Indulgenze esorbitanti, relazioni di miracoli, o pratiche di mal intesa, e falsa divozione; Come pure i libercoli de Ciarlatani, Medicastri ed Alchimisti. Per la stampa di rimedj particolari sarà necessario il preventivo esame, e permesso della Persona delegata dal R. Direttorio Medico.

14. Generalmente sui libri che sebben peraltro degni di censura contengono però cose anche utili, ed altronde sono di maggior volume, od opere periodiche si userà minor rigore, che su i libricciuoli, ed altri scritti di argomento frivolo, o di nessuna utilità. [Ciascun Censore terrà registro de Manoscritti, che gli si presentano apponendovi la data, ed il nome dello Stampatore, ed in margine apporrà il suo giudizio anche nel caso, che non se ne permettesse la stampa, ed ogni Trimestre ne manderà copia firmata] [gestrichener Passus] [Einfügung mit rotem +, s.u.] al Primo Censore, e Bibliotecario

[daneben, in 2. Spalte:] 15. Quando un Regio Censore, o Intendente Politico sarà interpellato o eccitato dalla Commiss.^e Governativa a giustificare l'Imprimatur da lui accordato, ovvero denegato, avrà esso l'obbligo d'espone i motivi. A quest'effetto i [gestr.: Regj Censori e gli Intendenti] Politici nelle Provincie terranno un registro delle licenze da loro date o denegate colle opportune annotazioni e ne rimetteranno infine d'ogni trimestre una copia al Consiglio di Governo, il quale ha l'Autorità di permettere, ogni qualvolta gli sembrerà bene, la stampa o ristampa anche degli scritti o libri rigettati <forse> per sovrachia scrupolosità de' Censori, o Intendenti Provinciali.

[mit rotem + und Einfügungsstrich zum Ende §14:] Una consimile copia firmata ne sarà mandata ogni trimestre [4v] di Brera M^{se} Ab^e Longo.

+ 16. Esso terrà registro di tutti gli Stampatori di Milano, de Manoscritti, che presentano, del giudizio dato o da esso o dagli altri R. Censori, e ne darà in fine d'anno ragguaglio al R. I. Consiglio Governativo unitamente a quello degli altri oggetti relativi alla Censura affidati alla sua vigilanza; E ricevendo da R. Censori dello Stato il registro, ch'essi devono pure tenere di ciò, che o ammettono, o rigettano, e che dovranno trasmettergli ogni Trimestre, ne renderà conto al sud^o R. I. Cons.^o unendovi quelle riflessioni, che il suo zelo ed esperienza gli suggeriranno per combinare le massime ingiunte colla maggiore possibile libertà della Stampa colla speditezza della Revisione, e coll'incoraggiamento dell'arte Tipografica. Il med.^{mo} Bibliotecario di Brera, e Primo Censore resta incaricato di tener pure registro di tutti gli Stampatori delle Provincie, e delle cose, che ivi si stampano per potere ritirare da Censori delle Provincie anche i tre [5r] esemplari stampati, de quali si parlava in appresso.

Consegna di tre esemplari stampati

17. Di ogni cosa che si stampa nello Stato se ne deve dare un Esemplare per la R. I. Corte, uno per la

Biblioteca di Brera ed uno per quella di Pavia.

+ 18. A questo oggetto serrà cura de R. Intendenti Politici, e de R. Censori nelle Provincie e del R. Bibliotecario di Brera per la Provincia di Milano di farsi dare da ciascuno Stampatore ogni trimestre la nota de libri da esso stampati, e di rititrarne i detti 3 Esemplari, che ogni semestre [sic] saranno trasmessi al d^o R. Bib.^{io} di Brera.

+ In Pavia il R.^o Bibliot.^{io} sarà incaricato di questa raccolta, e ritenutone un esemplare per la Biblioteca della Università esso trasmetterà al R. Bibl.^{io} di Brera gli altri due, come pure la nota, ch'esso si farà dare da R. Censori, e dagli Stampatori di tutto ciò che i primi hanno esaminato, ed i secondi stampato.

[5v]

+ Il R. Bibl.^{io} di Brera ritenuto un esemplare per la Biblioteca si farà <premura> di mandarne il secondo al Bibl.^{io} di pavia, qualora esso non lo abbia prima ricevuto, ed al fine d'anno darà ragguaglio di tutto al R. I. Cons.^o Governativo trasmettendogli e nota generale di ciò, che si è stampato, e gli esemplari da mandarsi alla R. I. Corte.

+ 19. Quest ordine comprende qualunque stampa con qualunque data si pubblici e qualunque sia l'accordo fra lo Stampatore, e l'Autore restando ingiunto questo indispensabile obbligo allo Stampatore, che ne deve rispondere, e comprende pure tutto ciò, che per Ordine de Consigli di Giustizia sia stampato. Questi tre Esemplari si daranno nella miglior Carta, e forma, e con rami miniati, se alcuni tali se ne aggiungano all'Opera, e con una decente Legatura.

+ 20. Le Persone qui sopra incaricate ritireranno gli Esemplari come sopra de libri stampati per l'addietro, che dagli Stampatori non fossero stati fin ora consegnati. Questi saranno pure trasmessi al R. Bibl.^{io} di Brera autorizzato [sic] ad esiggere [sic] da tutti gli Stampatori i detti tre Esemplari.

[6r] Censura delle Stampe Forestiere

21. Non sarà permesso d'introdurre nello Stato qualsivoglia libro, o scritto stampato senza la previa licenza della R. Censura de libri.

22. Le Casse, o Balle provenienti dall'Esterio, che contengano libri, o Foglj stampati siano spettanti a qualche Librajo, o Negoziante, oppure ad altro Particolare, dopo il loro arrivo in Dogana di Milano, saranno depositati in un luogo da destinarsi per la visita, ed ivi ritenute senza poter essere aperte dai Commessi della Finanza, finche sovraggiunga l'Assistente della Censura, il quale avrà il rango de' Concepisti del Consiglio di Governo, e dovrà portarsi ognigiorno alla Dogana, o al luogo destinato come sopra per fare la visita de libri.

22. [sic] Qualora l'Assistente bene istruito delle massime odierne della Censura riconoscerà, che [6v] sui libri in questione non cade alcun dubbio per cui dovessero considerarsi come soggetti a cauzione, ne rilascerà senz'altro la Cassa, o Balla a Commessi della Finanza per la esazione del Dazio, e per la successiva consegna a chi vanno dirette; In caso diverso, ritenendoli in deposito nel sud^o luogo, ne manderà nota co libri su' quali cade il dubbio al Primo Censore, o in sua mancanza, al Secondo, perché esso possa leggerli, ed esaminarne il contenuto.

24. I libri, de quali sia indubitata l'esclusione o venga riconosciuta, e dichiarata tale da R. Censori, ovvero in ogni caso dal Consigl.^e Relatore a nome del R. I. Cons.^o, saranno levati, e soppressi ed il Proprietario o il suo Commissionato dovrà accontentarsi di ricevere un certificato del sequestro seguito. Se egli pero era in buona fede si permetterà, che possa rimandarli a sue spese a chi gli ha spediti, o per altro farli sortire dallo Stato, purché non vi rimangano, o ritornano per vie clandestine.

25. Si presumerà la buona fede, allorchè la Cassa, o Balla sarà accompagnata da un [7r] Catalogo o nota specifica, e sincera de' libri in essa contenuti, o se vi suppliranno altre circostanze favorevoli.

26. In caso contrario, e qualora tali libri proibiti saranno stati introdotti clandestinamente con deviamiento dalla Dogana, o luogo destinato per la visita caderanno in Commesso. Anzi chi avrà dolosamente procurato la loro introduzione sarà soggetto a pena pecuniaria, od altra maggiore ad

arbitrio del Governo. Questi libri caduti in sequestro, o in commesso saranno mandati al R. Bibl^{io} di Brera, che li conserverà sotto chiave.

27. I Censori dovranno esaminare non solo attentamente ma anche prontamente i libri sospetti, e trovandoli ammissibili, o tollerabili, avranno la facoltà di lasciarli passare senz'altro, rimanendone però responsabili nel caso, che mancassero o di prudenza, o di attenzione. Ogni qualvolta avranno un dubbio ragionevole sull'ammissibilità, ossia tollerabilità d'un libro sarà loro libero di rimetterne [sic] il giudizio insieme con i motivi del suo sentimento in iscritto alla Com⁼ [7v] missione Governativa degli Studj, la quale provvederà col metodo, ed a norma di quanto è stabilito per i libri nuovi da stampare:

La Formola de Censori nell'acconsentire all'introduzione de' libri sarà il semplice Permittitur: in riguardo a quelli però che essendo soggetti a cauzione non possano però venir esclusi affatto dall'introduzione, ne lasciati passare alla libera vendita, si metterà il Toleratur cum cautela: Questa cautela consiste nel non permettere, che tali libri siano annunziati al Pubblico ne Cataloghi de Libraj, ne messi in pubblica vendita, o venduti a chiunque, ma potranno rilasciarsi a que' Compratori soltanto, che a loro richiesta mediante un viglietto di proprio pugno contenente il Titolo del libro, e la firma di chi ne fa la domanda, avranno questa ottenuta dalla Commissione suddetta, o dal Consigliere Relatore colla sola signature. Permittitur : nel <che> si avrà riguardo alla qualità della Persona, suo Stato, e carattere morale.

28. Generalmente conviene fare una differenza grande fra i Manoscritti da stamparsi in Paese, e gli già stampati fuori Stato, che vo⁼ [8r] glieno introdursi. Per i primi si farà uso del moderato rigore, che è prescritto nella Censura delle Stampe. Ma per gli altri sarà usata una maggiore facilità non significando spesso volte il Permittitur di questi ultimi, se non se [sic] la loro tolleranza, che per non poter impedire l'introduzione di essi almeno clandestina diviene sovente necessaria: Quando che all'incontro il Permesso della Stampa, o ristampa di un libro ha l'apparenza d'una specie d'approvazione.

29. Sotto la proibizione pertanto anche rispetto all'Introduzione caderanno i libri, che attaccano direttamente o la Religione, o li principj della Fede Cristiana, o il buon costume, ovvero li diritti sostanziali del proprio Stato: anche in ciò i R. Censori avranno riguardo alla circostanza, se il libro sia in un'opera voluminosa, scientifica, e costosa, ovvero a portata di ciascuno, e facile ad essere sparsa fra il Popolo e la Gioventù.

30. La Superstizione essendo più che la stessa [8v] Miscredenza perniciosa alla Religione perchè col deformarla ne degrada la dignità, la espone al disprezzo, ed agli attacchi de' Filosofi miscredenti, e sotto la falsa apparenza di pietà facendo illusione agli Spiriti deboli fomenta gli antichi abusi nel vero culto, e nella Disciplina della Chiesa: I Censori saranno tanto più austeri nell'impedire non solo la stampa, e ristampa, ma ancora la introduzione di libricciuoli contenenti massime pratiche di superstiziosa, e mal intesa divozione, e contraria allo Spirito vero della Santa Chiesa, contro li quali li peraltro buoni Cristiani non sono in guardia come lo sono contro i libri, che attaccano apertamente la Religione.

31. Se un libro è stato stampato nella Lombardia Austriaca col privilegio di privativa e sarà ristampato in Paese estero, non si permetterà la introduzione di tali copie.

32. Si ammetteranno gli Almanacchi stranieri contenenti notizie singolari, esclusi però [9r] i frivoli, che s'introducessero a danno de' Stampatori del Paese.

33. Resteranno esenti dalla visita in Dogana i Viaggiatori per i libri, che avranno seco a loro uso, ne questi quantunque fossero della categoria degli assolutamente proibiti si potranno levare ad un Passaggiere, se non nel caso di un fondato sospetto d'intelligenza segreta fra lui, e qualche Libraj del Paese all'effetto della clandestina introduzione, e spaccio di tali libri.

+ 34. Si continuerà l'esenzione dal Dazio de' libri alle R. Biblioteche, ed a R. Professori nel modo praticato, e sotto le consuete cautele.

+ 35. Il R. Assistente alla Dogana renderà ogni semestre ragguaglio esatto de' libri o esclusi o tollerati con cautela al R. Bibl^{io} di Brera, perchè esso possa inoltrarlo colle sue riflessioni al R. I. Consiglio di Governo.